Oggetto: Istituzione del Monumento Naturale "Macchia di San Biagio - Filetto" nel Comune di Cisterna di Latina (Latina), ai sensi dell'articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii..

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regione 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., concernente "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza del personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 settembre 2002 n. I e ss.mm.ii.:

VISTO il decreto del Presidente n. T00008 del 12 marzo 2023 avente ad oggetto "XII Legislatura. Composizione e nomina della Giunta Regionale e del Vicepresidente della Regione Lazio";

VISTO il decreto del Presidente n. T00119 del 22 giugno 2023 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00008 del 12 marzo 2023 concernente "XII Legislatura. Composizione e nomina della Giunta Regionale e del Vicepresidente della Regione Lazio.";

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.: "Norme in materia di aree naturali protette regionali" ed in particolare:

- l'articolo 6, che disciplina le modalità di istituzione dei Monumenti naturali, stabilendo:
 - al comma 3, che "I monumenti naturali sono sottoposti a vincolo con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente e sulla base degli elementi di cui all'articolo 7, comma 2";
 - al comma 4, che "Per la conservazione, integrità e sicurezza dei monumenti naturali, i soggetti cui è affidata la gestione adottano appositi regolamenti con i contenuti previsti dall' articolo 27";
- l'articolo 7, comma 2, ai sensi del quale la Regione individua le aree naturali protette utilizzando, tra gli altri, gli studi effettuati dall'Agenzia Regionale per i Parchi, le cui competenze, in seguito alla soppressione, sono state prese in carico dalla Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, ora Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e sostenibilità, Parchi, secondo quanto previsto dalla legge regionale n.15 del 16 novembre 2015 e dalla D.G.R. n. 30 del 2 febbraio 2016;
- l'articolo 27, che disciplina i contenuti dei regolamenti delle aree naturali protette;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale II gennaio 2024 n. 8 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e sostenibilità, Parchi al dott. Vito Consoli;

VISTI:

- la deliberazione n. I 17 del 20 giugno del Comune di Cisterna di Latina (LT) ad oggetto "Candidatura de II Filetto a Monumento Naturale di cui all'art. 6 della L.R. 29 del 06.10.1997e s.m.i.. Conferma candidatura" che si intende completamente richiamata, compreso il progetto "Valorizzazione de II Filetto. Linee di Indirizzo" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.258 del 14/11/2023 del Comune medesimo;
- altresì la richiesta di istituzione del suddetto Monumento Naturale pervenuta in data 22.03.2024 prot 0401771 dall'Associazione Culturale "Essi Chissi de Cisterna", sottoscritta da numerosi consiglieri comunali, nella quale si evidenziano sinteticamente i valori naturalistici ed il regime vincolistico esistente su quella porzione di territorio comunale;

VISTO che l'area in argomento è ad oggi denominata "il Filetto" per la sua forma allungata ma sulla cartografia tecnica risulta identificata con il toponimo "Macchia di San Biagio";

CONSIDERATO:

- che nel proposto Monumento Naturale è stata individuata la presenza di valori naturalistici in tema di comunità animali e cenosi vegetazionali di notevole pregio meritevoli di protezione e di ulteriore approfondimento;
- che l'area riveste interesse per molte specie di Piciformi (Picchio rosso maggiore Dendrocopos major, Picchio rosso minore Dendrocopos minor, Torcicollo Jynx torquilla, il Picchio verde Picus viridis) ed il Rampichino comune (Certhia brachydactyla);
- che l'area individuata rappresenta un lembo residuale di vegetazione forestale della piana pontina a testimonianza di passate associazioni vegetali risparmiate dalle opere di antropizzazione;
- la funzione didattico-educativa che un sito tutelato come quello in oggetto può rivestire nell'ambito delle attività di educazione ambientale verso un più vasto pubblico;

PRESO ATTO che la Direzione regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e sostenibilità, Parchi nel corso della sua istruttoria ha effettuato delle variazioni alla perimetrazione del Monumento Naturale indicata dall'Amministrazione Comunale, necessarie per far coincidere i limiti dell'area protetta con alcuni elementi territoriali (strade vicinali, recinzioni e così via) e per evitare, quanto possibile, l'interessamento parziale delle proprietà, favorendo in tal modo una migliore gestione dell'area protetta, con un ricalcolo della superficie dell'area pari a circa 43 ettari;

PRESO ATTO della presenza, nell'area oggetto di studio, di valori naturali compatibili con l'istituzione di un Monumento Naturale, come constatato dal personale tecnico della Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e sostenibilità, Parchi a seguito di appositi sopralluoghi e della consultazione della bibliografia di settore;

RITENUTO

- che al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale presente nell'area, sia necessario intraprendere azioni di conservazione e di tutela;
- opportuno ai fini della conservazione dell'area suddetta ed in considerazione delle sue caratteristiche, di istituire il Monumento Naturale "Macchia di San Biagio Filetto", ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, affidandone la gestione all'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani che vi provvederà con le proprie strutture tecnico-amministrative avvalendosi all'occorrenza anche del supporto delle strutture regionali competenti in materia di aree naturali protette;

PRESO ATTO

- che la Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi, con nota prot. n. XXX del XXX, ha richiesto al Comune di Cisterna di Latina (Latina) e alla Provincia di Latina la pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori dell'avviso per l'avvio del procedimento di istituzione del Monumento Naturale "Macchia di San Biagio – Filetto" e della relativa proposta di Decreto istitutivo;
- che la proposta di Decreto è stata pubblicata per 30 (trenta) giorni consecutivi, al fine di recepire eventuali osservazioni, proposte o qualsiasi altra forma di contributo da parte della cittadinanza, presso gli albi pretori del Comune di Cisterna di Latina (Latina) e della Provincia di Latina:
- della trasmissione delle relate di pubblicazione dell'avvio del procedimento di istituzione del Monumento Naturale e della proposta di Decreto sui rispettivi Albi Pretori del Comune di Cisterna di Latina (nota prot. n. XXX del XXX acquisita al protocollo regionale n. XXX del XXX) e della Provincia di Latina (nota prot. n. XXX del XXX acquisita al protocollo regionale n. XXX in data XXX), con le quali si comunica l'avvenuta pubblicazione e di XXX aver ricevuto osservazioni in merito;

PRESO ATTO che in seguito alla pubblicazione del suindicato Avviso all'indirizzo della Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi, non sono/sono pervenute n. XXX osservazioni relativamente alla proposta in argomento;

PRESO ATTO che in seguito alla pubblicazione del suindicato Avviso all'indirizzo della Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti climatici, Transizione energetica e sostenibilità, Parchi, non sono pervenute osservazioni relativamente alla proposta in argomento;

VISTE le cartografie su base CTR (Carta Tecnica Regionale) e su base catastale predisposte dalla Direzione Regionale competente in materia di istituzione di Monumenti Naturali ed allegate al presente Decreto (allegati A e B) come parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere della competente Commissione Consiliare Permanente, espresso nella seduta n. XXX del XXX;

RITENUTO di procedere all'istituzione del Monumento Naturale "Macchia di San Biagio - Filetto", nel territorio del Comune di Cisterna di Latina (Latina) per la comprovata importanza naturalistica, paesaggistica e storica;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

DI ISTITUIRE, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm. ii, il Monumento Naturale "Macchia di San Biagio – Filetto", di estensione complessiva pari a circa 43 ettari, individuato nella cartografia allegata al presente Decreto come parte integrante e sostanziale (Allegati A e B).

DI APPLICARE, quanto previsto dall'articolo 6 comma 4 della legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 e ss.mm.ii., le misure di salvaguardia dell'articolo 8 per le zone A, con esclusione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 8, comma 3, lettera e), nonché quanto previsto dall'articolo 27, commi 2, 3 e 4 ivi compreso il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme. Nel Monumento Naturale si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 28 e 31, comma 1.

DI GARANTIRE nella gestione delle superfici forestali, delle siepi, delle formazioni arbustive e arboree, ai fini della loro conservazione, lo sviluppo e la stabilità ecologica nonché i criteri di ecosostenibilità della selvicoltura naturalistica, anche al fine di favorire le naturali successioni ecologiche in atto;

DI PREVEDERE, per quanto riguarda le attività consentite all'interno del Monumento Naturale, che il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere di qualsiasi natura o comunque lo svolgimento di attività potenzialmente dannose per l'ambiente sia subordinato al rilascio di specifico nulla osta di cui all'articolo 28 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. da parte dell'ente gestore;

DI AFFIDARE la gestione del Monumento Naturale "Macchia di San Biagio - Filetto" all'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani in quanto rappresenta l'ente più vicino in grado di garantire, per le sue finalità istituzionali, organizzazione e le competenze idonee alla tutela di un'area protetta. Lo stesso avrà il compito di provvedere all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii, nonché all'apposizione delle tabelle perimetrali.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Il Presidente

Francesco Rocca



